

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

La REGIONE LAZIO, con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata dal Presidente _____ domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

E

L'ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE DEL CNR, con sede in Roma, Via S. Martino della Battaglia, 44 - 00185 Roma, C.F. 80054330586, successivamente indicato come ISTC, rappresentato _____, nella qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

di seguito congiuntamente indicati come "le Parti";

VISTO

La legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni" in base al quale i soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, c.d. di Riforma del Pubblico Impiego e della Pubblica Amministrazione (Riforma Brunetta);

Lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, provvedimento n. 000018 dell' 8 marzo 2011, pubblicato sul sito MIUR come da avviso in G.U. – Serie Generale – n. 90 del 19/04/2011 e in particolare:

- l'art. 2 del sopracitato statuto che dispone: “1. Il CNR, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese.”
- L'art. 3 del sopracitato statuto che individua la missione e gli obiettivi del CNR.

L'atto costitutivo dell' ISTC: Provvedimento Ordinatorio n. 15792 del 12.02.2001 Bollettino Ufficiale del CNR - Parte I (Ordinamento) - Anno XXXVIII - N. 1;

Il regolamento regionale 14 dicembre 2012, n. 17 “Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale Parchi”, successivamente indicata come ARP, che all'art. 5 individua le strutture organizzative, e in particolare, l'allegato “A” ;

CONSIDERATO CHE

il raccordo tra soggetti pubblici è uno strumento essenziale per conseguire più elevati livelli di competitività del sistema-Paese;

L'ISTC svolge, attività di ricerca, di valorizzazione e trasferimento tecnologico e di formazione in seguenti settori scientifici e relativamente a diversi temi tra i quali:

- Sviluppo cognitivo, apprendimento e socializzazione nei bambini;
- Cognizione sociale: comportamenti, motivazioni, trasmissione e processi culturali;
- Qualità dell'ambiente, salute e società: prevenzione, educazione, integrazione, handicap, progettazione di tecnologie;

L'ARP ha maturato competenze e esperienza in materia di pianificazione, di formazione, di sostenibilità, nonché un proprio know-how sviluppato nel lavoro con i bambini nell'ambito di progetti educativi, di programmi, di coinvolgimento e di partecipazione (progettazione partecipata);

La Regione Lazio ha aderito al progetto internazionale “la città dei bambini” e intende realizzare

uno specifico progetto regionale di ricerca-azione denominato “Il Lazio, Regione delle bambine e dei bambini”;

Il progetto “Il Lazio, Regione delle bambine e dei bambini” sarà basato sui due assi principali della promozione della partecipazione dei bambini al governo delle città e della restituzione ai bambini dell'autonomia di movimento negli spazi pubblici e dovrà:

- proporre agli amministratori dei comuni della Regione una nuova filosofia di governo delle città, assumendo come paradigma della città il bambino,
- promuovere la costituzione di una rete regionale di città a misura delle bambine e dei bambini a cui saranno invitati ad aderire tutti gli enti locali interessati,
- realizzare e gestire un Laboratorio “Il Lazio, Regione delle bambine e dei bambini”, al fine di coordinare la rete e di supportare gli enti locali nel portare avanti le relative attività, nonché di supportare la Giunta Regionale e le sue strutture sui temi del progetto,
- condurre attività di ricerca e di valutazione sull'andamento delle attività della rete;

La Regione Lazio intende sviluppare per il tramite dell'Agenzia Regionale per i Parchi un partenariato con l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR per la realizzazione congiunta del progetto di cui al punto precedente.

RITENUTO OPPORTUNO CHE

le attività oggetto del partenariato debbano essere disciplinate tra le Parti da uno specifico accordo di collaborazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Premesse

Le Parti approvano quanto riportato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. Il presente accordo disciplina la collaborazione fra la Regione Lazio per il tramite dell'ARP e l'ISTC per la realizzazione congiunta di un progetto di ricerca-azione denominato "Il Lazio, Regione delle bambine e dei bambini".
2. Il progetto, oltre alle attività di ricerca, prevederà azioni e iniziative di formazione e aggiornamento, di coordinamento territoriale, di supporto agli enti locali, di promozione culturale e di diffusione dei risultati raggiunti.
3. La realizzazione del progetto costituirà anche il contributo della Regione Lazio al progetto internazionale "La città dei bambini" e prevederà quindi specifiche iniziative in merito.

Art. 3

Sede del Laboratorio

1. La Regione individuerà una idonea sede del Laboratorio "Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini".

Articolo 4

Obblighi delle Parti

1. Le parti si impegnano congiuntamente a:
 - a. promuovere la partecipazione dei bambini al governo delle città e la restituzione ai bambini dell'autonomia di movimento negli spazi pubblici;
 - b. promuovere la costituzione di una rete regionale di città a misura delle bambine e dei bambini;
 - c. realizzare e gestire un Laboratorio "Il Lazio, Regione delle bambine e dei bambini", al fine di coordinare la rete e di supportare gli enti locali nel portare avanti le relative attività;
 - d. realizzare iniziative formative rivolte agli amministratori e al personale degli enti locali;

- e. supportare gli enti locali nelle scelte e nell'organizzazione delle azioni connesse al progetto, anche attraverso consulenze on line, materiali informativi, riunioni e seminari;
- f. realizzare attività di ricerca e di valutazione sulla declinazione del progetto nelle diverse realtà territoriali del Lazio;
- g. diffondere e divulgare i risultati delle ricerche realizzate, nonché delle idee e delle proposte elaborate;
- h. organizzare i convegni internazionali annuali dei Sindaci aderenti al progetto "Città dei bambini";
- i. individuare e programmare l'insieme delle iniziative finalizzate allo sviluppo del progetto "Il Lazio, Regione delle bambine e dei bambini" secondo quanto disposto dal successivo articolo 6;
- j. consentire l'uso dei propri rispettivi loghi per tutte le attività e iniziative previste nell'ambito del presente accordo e/o ad esso connesso;
- k. svolgere attività di comunicazione e informazione sul progetto.

2. La Regione Lazio per il tramite dell'ARP si impegna a:

- a. corrispondere all'ISTC come supporto economico, ai fini dell'attuazione del presente accordo la somma di € 100.000 l'anno, a partire dal 2014, secondo quanto disposto dal successivo articolo 5;
- b. mettere a disposizione la sede del Laboratorio "Il Lazio, Regione delle bambine e dei bambini" di cui al precedente articolo 3 e le sedi per le attività formative e seminariali previste realizzate nell'ambito del progetto;
- c. mettere a disposizione il personale necessario alla gestione delle attività del progetto;
- d. garantire la gestione operativa del Laboratorio "Il Lazio, Regione delle bambine e dei bambini";
- e. garantire la condivisione con tutte le strutture regionali potenzialmente interessate alle finalità del progetto delle idee, delle proposte e delle iniziative messe in campo, anche attraverso un'adeguata informazione e il coinvolgimento delle diverse strutture;
- f. favorire la partecipazione di proprio personale, alle attività e/o iniziative previste dal progetto internazionale "La città dei bambini".

3. L'ISTC si impegna a:
- a. mettere a disposizione, risorse e personale per rispondere a quanto richiesto nel presente accordo; a tale proposito garantisce la partecipazione al progetto di almeno due dipendenti in possesso delle professionalità tecniche necessarie per la realizzazione delle iniziative e delle attività previste, collaborando con il personale della Regione Lazio;
 - b. assumere la responsabilità scientifica del Laboratorio “Il Lazio, Regione delle bambine e dei bambini”, esercitando tale impegno grazie all’apporto del Dott. Francesco Tonucci e della Dott.ssa Daniela Renzi o, in caso di sostituzione, di altro personale idoneo per esperienza e competenza.
 - c. progettare e condurre incontri di formazione e aggiornamento con il personale regionale coinvolto nella realizzazione e nella gestione del Laboratorio regionale “Il Lazio, Regione delle bambine e dei bambini”;
 - d. produrre elaborati tecnici e scientifici per favorire il funzionamento e le attività della rete regionale;
 - e. ideare materiali informativi, didattici e divulgativi necessari alla realizzazione del progetto e realizzarne i testi;
 - f. offrire consulenza al personale regionale impegnato nel progetto;
 - g. offrire consulenza, ove richiesta, alla Giunta regionale sui temi del progetto e più in generale sulla partecipazione dei bambini alle scelte della pubblica amministrazione, anche attraverso la partecipazione a riunioni o la stesura di brevi relazioni e/o pareri;
4. Le Parti concordano di rimandare ad atti successivi l’integrazione e la specificità dell’attività prevista dal presente accordo, anche secondo quanto disposto dal successivo articolo 7. A tale riguardo l’ARP è incaricata di adottare atti di propria competenza e di predisporre atti di competenza della Giunta regionale.

Art. 5

Modalità di pagamento

La Regione Lazio, per il tramite dell’Agenzia Regionale per i Parchi, provvederà a definire con successivi atti ad effettuare i relativi impegni di spesa, le modalità e i termini di pagamento di

quanto indicato nell'art. 4 comma 2 lett. a.

Art. 6

Altri obblighi

1. Le comunicazioni che saranno inviate al territorio regionale nell'ambito del progetto, rese con qualunque mezzo (su carta, in video, in voce, sul web, su supporti multimediali), devono rispettare il format della Regione.

2. Le Parti concordano che i dati personali relativi ai rapporti contrattuali sono trattati solo ed esclusivamente al fine di adempiere agli stessi e a rispettare obblighi di legge. I dati saranno trattati con modalità elettroniche e manuali, conservati per la durata prevista dalla legge e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione salve disposizioni normative o provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le parti si danno reciprocamente atto che spettano loro i diritti di cui agli artt. 7-13 del D.Lgs. n. 196/2003 che possono essere esercitati rivolgendosi ai rispettivi titolari del trattamento.

Articolo 7

Comitato di gestione

1. Al fine di assicurare l'attuazione delle iniziative previste dal presente accordo e dai successivi atti, è istituito un Comitato di gestione composto da un rappresentante per ciascuna Parte.

2. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ciascuna Parte comunicherà il nominativo del proprio rappresentante nel Comitato. È facoltà delle Parti procedere alla sostituzione del proprio rappresentante dandone tempestiva comunicazione.

3. Il Comitato di cui al comma 1 provvede, secondo le direttive ricevute dalle Parti, a:

- definire i contenuti e le modalità del programma di attuazione del progetto;
- monitorare lo stato di attuazione delle iniziative e i risultati conseguiti;
- individuare le misure da adottare o proporre alle parti per la risoluzione delle problematiche eventualmente evidenziate dal monitoraggio;
- informare i vertici istituzionali delle Parti sull'andamento complessivo delle attività;
- svolgere gli ulteriori compiti eventualmente previsti da altri atti di cui all'art. 4, punto 4.

Art. 8
Condizioni generali

1. A completamento delle attività stabilite dal presente accordo di collaborazione, l'ISTC redige e trasmette una relazione finale evidenziando i risultati e gli obiettivi raggiunti.

2. I materiali prodotti nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo rimangono di proprietà della Regione Lazio, che ne potrà disporre pienamente e liberamente.

3. L'ARP e l'ISTC hanno l'obbligo di citare l'altro contraente in qualsivoglia comunicazione attinente l'oggetto del presente accordo, resa con qualunque mezzo (su carta, in video, in voce, sul web, su supporti multimediali).

3. L'ARP e l'ISTC hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati di tutto quanto forma oggetto del presente accordo, compresi i testi elaborati per la realizzazione di materiali educativi, didattici, informativi e scientifici; a tale scopo non è necessaria la reciproca autorizzazione.

Art. 9
Modifiche

Qualsiasi modifica al presente accordo deve essere concordata per iscritto tra le Parti ed entra in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 10
Esecuzione

La Regione Lazio, per il tramite dell'ARP e l'ISTC, provvede, secondo le proprie norme e regolamenti, all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente accordo.

Art. 11
Controversie

Per tutte le controversie che possono insorgere in relazione al presente accordo comprese quelle inerenti alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della stessa, le Parti concordano di tentare di risolvere con negoziazione interna alle Parti stesse.

Solo nel caso in cui non sia possibile trovare soluzione interna, le Parti concordano che sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 12
Durata e recesso

Il presente accordo di collaborazione ha validità quattro anni a partire dalla data di sottoscrizione, ed è tacitamente rinnovabile salvo disdetta di una delle due parti con almeno un preavviso di 60 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore ISTC CNR

Il Presidente della Regione Lazio